

OPERATIVO IL DECIMO PACCHETTO DI SANZIONI ALLA RUSSIA

No a scambi di veicoli e generatori anche con la Bielorussia

DI SARA ARMELLA E STEFANO COMISI

È in vigore dal 26 febbraio il decimo pacchetto di sanzioni dell'Unione europea nei confronti della Russia, che contempla una serie di divieti per le importazioni e le esportazioni di alcuni specifici prodotti. Il nuovo provvedimento, definito da Ursula von der Leyen «il più ampio di sempre», è stato adottato con il regolamento europeo 25 febbraio, n. 2023/427 ed è entrato in vigore dal giorno successivo.

Il decimo pacchetto integra ulteriormente i divieti di esportazione delle merci europee verso Russia e Bielorussia e interessa soprattutto le esportazioni relative ai prodotti suscettibili di utilizzo sia a fini civili che militari (c.d. beni appartenenti alle liste dual use e quasi dual use) nonché i beni utilizzati nel settore dell'energia e dei trasporti e quelli in grado di contribuire al raffor-

zamento della capacità industriale russa. Ampliati gli elenchi dei prodotti dual use presenti negli allegati al regolamento base n. 2014/833, i nuovi embarghi interessano tecnologie avanzate che potrebbero essere reindirizzate al sostegno dello sforzo bellico russo: veicoli (camion pesanti e relativi pezzi di ricambio, semirimorchi e veicoli speciali), generatori elettrici, binocoli, radar, bussola, beni da costruzione (ponti, strutture per edifici a torre, carrelli elevatori, gru). Vietata l'esportazione anche di beni fondamentali per il funzionamento e il potenziamento della capacità industriale russa, come parti di macchine, pompe, macchinari per la lavorazione dei metalli, impianti industriali completi (esclusi quelli per la produzione di prodotti alimentari e bevande, farmaci, medicinali e dispositivi medici) e componenti utilizzati nell'industria aeronautica. Sono stati integra-

ti anche i divieti di importazione nell'Ue di prodotti dell'export russo e bielorusso, quali: bitume e materiali affini, come asfalto e gomma sintetica.

Il regolamento, allo scopo di tutelare il legittimo affidamento delle imprese che hanno già concluso contratti di fornitura, prevede termini di esecuzione diversificati, entro i quali devono essere perfezionate le operazioni doganali, in taluni casi il 27 marzo o il 27 maggio, in altri casi il 31 dicembre 2023, a condizione che i contratti siano stati conclusi entro il 26 febbraio scorso. Da rilevare, infatti, che anche queste nuove misure sono adottate mediante regolamenti con effetti diretti e vincolanti per le imprese interessate, che sono obbligate ad adottare adeguati piani di compliance finalizzati a prevenire le sanzioni, anche di natura penale, previste in caso di violazione. Dal punto di vista di un'impresa va rilevata la necessità di

gestire inevitabili problematiche applicative: da un lato vi è l'obbligo di informazione e di costante aggiornamento, dall'altra vi è la difficoltà di esaminare un testo normativo tanto complesso, con continui rinvii ad altre norme, e di tradurlo operativamente, valutando se i prodotti della propria azienda ricadono nei divieti e gestendo l'effetto delle nuove misure sui contratti in corso. Il regolamento, inoltre, ha aggiunto 120 persone ed enti alla lista dei sanzionati, tra cui banche, società impegnate nel settore del trasporto marittimo di gas e petrolio, ma anche personalità iraniane coinvolte nella fornitura di droni all'esercito russo. Nei confronti di tali soggetti, per un'impresa italiana, non è possibile concludere nessuna operazione economica: il programma di compliance inizia, pertanto, con un'attenta due diligence delle proprie controparti.

— © Riproduzione riservata — ■